



**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

Roma, 24 febbraio 2012

ITER LEGISLATIVO

Il decreto legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2011 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2011.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha recepito subito nel provvedimento alcune proroghe richieste dall'ANCI. Si tratta in particolare del rinvio al 31 dicembre 2012 dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni confinanti con popolazione superiore a diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.

Il decreto legge è stato poi esaminato dalle **commissioni riunite affari costituzionali e bilancio che hanno concluso i lavori il 20 gennaio 2012.**

In tale sede sono state inviate diverse proposte di emendamenti dell'ANCI tra le quali si segnala **l'approvazione delle seguenti:**

Assunzioni. E' stato introdotto un nuovo comma all'art. 9 del d.l. n. 78/2010 il quale prevede che per le assunzioni di personale di polizia locale da parte dei comuni (art. 21, comma 3, lettera *b*), legge n. 42/2009) e per il personale educativo e scolastico degli enti locali, si applicano dal 2013 le disposizioni che limitano l'utilizzo di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Gestione dei rifiuti da parte dei comuni della regione Campania (art. 11 d.l. n. 165/2009). Vengono estese anche al 2012 le disposizioni relative al calcolo di TARSU e la TIA, con slittamento al 30 settembre 2012 del termine per la redazione dell'elenco degli importi dovuti (comma 5-*bis*); estese al 2012 anche le norme relative ai soggetti incaricati della riscossione (comma 5-*ter*). Abrogato, invece, il comma 5-*quater* sulla possibilità di avvalersi di soggetti affidatari della riscossione per TARSU e TIA.

Piccoli comuni. In materia di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, si prorogano di 9 mesi i termini entro i quali i comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni relative all'esercizio delle funzioni fondamentali (art. 14, c. da 26 a 30, d.l. n. 78/2010). Conseguentemente sono prorogati di 9 mesi anche i termini temporali e le disposizioni sulla riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali (commi da 1 a 16, e commi 22, 24, 25 e 27 art. 16 del d.l. n. 138/2011).

Bilanci di previsione. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli enti locali, è differito al 30 giugno 2012.

La Camera ha approvato il provvedimento il 31 gennaio e il testo è passato all'esame del Senato. In tale ramo del Parlamento l'ANCI ha ripresentato alcune proposte di emendamenti già dichiarate ammissibili alla Camera. Si tratta dell'emendamento riguardante la proroga dell'applicazione delle norme sull'indebitamento degli ee.ll. previste dalla legge di stabilità 2012, l'emendamento riguardante le proroghe del periodo transitorio sui servizi pubblici locali, l'emendamento riguardante la proroga degli oneri di urbanizzazione, l'emendamento riguardante la proroga di 12 mesi per l'avvio della centrale unica di committenza e l'emendamento riguardante la limitazione in materia di lavoro flessibile prevista dal comma 28 dell'art. 9 del dl 78/2010 (LSU Campania).

Le commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del Senato hanno approvato l'emendamento riguardante l'obbligo di contenimento della spesa per lavoro flessibile previsto dal comma 28 dell'art. 9 del dl 78/2010. Tale norma infatti rischiava di compromettere i percorsi di stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili già intrapresi dalle amministrazioni locali soprattutto nella regione Campania; per effetto dell'emendamento dunque le spese relative ai percorsi di stabilizzazione degli LSU non sono computate per il 2012 ai fini della riduzione prevista dal comma 28.

Si segnala inoltre **l'approvazione dell'emendamento riguardante la proroga di 12 mesi del termine previsto dal d.l. Monti (art.23, comma 5 del d.l. 201) per l'avvio della centrale unica di committenza.**

Le commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del Senato hanno concluso i lavori il 14 febbraio e hanno trasmesso in Aula che l'ha approvato con voto di fiducia nella giornata del 15 febbraio.

Il 23 febbraio 2012 il provvedimento è stato approvato definitivamente con voto di fiducia dalla Camera.

Di seguito una nota di lettura delle norme di interesse dei Comuni contenute nel decreto legge.

Art. 1, comma 6 bis
(Proroga termini in materia di assunzioni)

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano, alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate a decorrere dall'anno 2013.

Commento

Il comma 6-bis prevede l'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall'anno 2013. Lo stesso comma ha altresì disposto l'applicazione, sempre a decorrere dal 2013, delle medesime disposizioni richiamate in precedenza in relazione alle assunzioni di personale che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della L. 5 maggio 2009, n. 42, in materia di polizia locale. Infine il comma prevede che le spese relative ai percorsi di stabilizzazione degli LSU non sono computate per il 2012 ai fini della riduzione prevista dal comma 28.

Art. 11

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».

3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2012».

.....

6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Commento

Il **comma 2** proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, in materia di **concessioni aeroportuali**.

Il **comma 3** proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, in materia di determinazione dei **diritti aeroportuali**.

Il **comma 4** proroga dal 31 dicembre 2011 **al 30 giugno 2012** il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010, in materia di regolamentazione dei **servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente**.

Il **comma 6 bis** fissa al 31 marzo 2012 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce **limiti e condizioni per l'installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio** indicanti siti d'interesse turistico e culturale. Si prevede inoltre che il decreto dovrà essere adottato dal Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport. Si segnala che la fissazione del termine del 31 marzo 2012 e il concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, disposti dal comma in esame, si riferiscono **esclusivamente ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio e non ai cartelli indicanti servizi di pubblico interesse**.

Art. 13
(Proroga di termini in materia ambientale)

3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012.» A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRi. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f) (octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».

.....

5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;

c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;

d) il comma 5-quater è abrogato.

6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Commento

Il **comma 3** prevede l'ulteriore slittamento al 30 giugno 2012 del termine per l'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 138/2011.

E' stato, inoltre, previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, e precisamente la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possa avvalersi, per lo svolgimento delle attività di gestione del sito internet e di tutte le attività non comprese nel contratto in corso che riguardano la fornitura del sistema informativo, anche dell'ISPRA e che, con cadenza semestrale, riferisca, con un'apposita relazione, alle Camere sullo stato d'attuazione della gestione del Sistri. A tal fine la competente direzione del Ministero dell'ambiente può avvalersi di DigitPA con le modalità che dovranno essere stabilite con un decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il **comma 3-bis** si dispone la proroga al 30 giugno 2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) per i quali l'art. 6, comma 2, lett. f-*octies*, del D.L. 70/2011 aveva previsto l'individuazione di un termine che non poteva comunque essere antecedente al 1° giugno 2012.

Il **comma 5** novella in più punti l'articolo 11 del D.L. 195/2009, recante norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti della Regione Campania. In particolare, la **lettera a)** di tale comma proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall'art. 11, comma 2-*ter*, del D.L. 195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Le modifiche introdotte con **le lettere b), c) e d)** sono di fatto volte a non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. In particolare, **la lettera b)** proroga anche al 2012 la disciplina sperimentale e transitoria, già prevista, per gli anni 2010 e 2011, al comma 5-*bis* dell'articolo 11 del D.L. 195/2009, che consente ai comuni campani di calcolare TARSU e TIA in base a due distinti costi per fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di rispettiva pertinenza e precisamente:

- uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti;

- uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-*ter*.

La medesima lettera b) proroga al 30 settembre 2012 il termine entro il quale le amministrazioni comunali provvedono all'emissione di apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali, degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per il 2010, 2011 e 2012.

La **lettera c)** differisce al 2012 la disciplina delle modalità di riscossione degli importi - calcolati ai sensi del comma precedente - di cui al comma 5-*ter* dell'art. 11 del D.L. 195/2009. In particolare, tale comma prevede che i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettano, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali campane e che, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, provvedano al trasferimento di tali importi su due distinti conti, specificatamente dedicati.

La **lettera d)** provvede ad abrogare il comma 5-*quater* dell'art. 11 del D.L. 195/2009 in base al quale, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella regione Campania le società provinciali

possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 446/1997.

Il **comma 6** proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. La proroga si rende necessaria per la nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale.

Art. 13-bis

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale)

1. *Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012.*

Commento

L'**articolo 13-bis** proroga **sino al 31 dicembre 2012** tutte le **concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale**, anche se ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, che risultavano in essere al 31 dicembre 2011.

Art.15 comma 1

(Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l'immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)

1. *Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.*

Commento

L'articolo 15, comma 1, proroga al 30 giugno 2012 il termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari, di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 225/2010, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Il richiamato articolo 2, comma 6, del D.L. 225/2010 ha autorizzato il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l'operatività sia degli sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare. E' tuttora in vigore lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale dichiarato il 20 marzo 2002, in considerazione del "continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza" (D.P.C.M. 20 marzo 2002).

Art. 15, comma 3
(Poteri sostitutivi del Prefetto)

3. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

Commento

Il comma 3 proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004 in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. La norma in commento intende confermare, anche per l'anno 2012, l'attribuzione al Prefetto del potere d'impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

Arti. 15, comma 4
(Carte d'identità)

4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Commento

La norma proroga sino al 31 dicembre 2012 il termine relativo ai dati biometrici delle carte di identità.

Art. 15, comma 5
**(Contributi per l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo
dei segretari comunali e provinciali)**

5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Commento

Il comma 5 reca la proroga di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del termine in materia di soppressione dei contributi a carico degli enti locali a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali. L'articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies del decreto-legge n. 78 del 2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo

dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo che il Ministro dell'interno "succeda a titolo universale" all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa (con il D.P.R. 21 aprile 2011, il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

A partire dal 1° gennaio 2011, in particolare, il comma 31-*sexies* del citato art. 7, ha soppresso il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia, con corrispondente riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, rimettendo la definizione dei relativi criteri di riduzione ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Considerato che il citato trasferimento di risorse non è stato ancora realizzato, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti al fine di evitare una interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell'Interno delle funzioni già svolte dall'Agenzia.

Art. 19, comma 1-bis

(Compensazione degli effetti finanziari per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per spese effettuate dalle regioni dell'Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno)

1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Commento

Il comma 1-*bis* reca una disposizione di modifica dell'articolo 6 del D.L. n. 154/2008, istitutivo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, volta ad ampliare le finalità del Fondo medesimo al fine di garantire compensazione agli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'effettuazione di spese in deroga al patto di stabilità interno da parte delle regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del D.L. n. 138/2011.

L'utilizzo del Fondo per tale finalità è limitato nel tempo, fino al 31 dicembre 2012.

Art. 26

(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica)

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee».

Commento

L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, comma 17 del decreto legge n. 262/2006 - per l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell'economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge delega in materia di federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n. 42), e nella legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196). L' articolo 26 estende l'utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.

Art. 28-bis

(Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012»;

b) al comma 2, le parole: «entro il 30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012» e le parole: «31 maggio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2012».

Commento

L'articolo 28-bis, modificando alcuni termini di cui all'art. 42-bis del D.L. n. 207/2008, proroga la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005, stabilita alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2008), sino al 29 febbraio 2012, relativamente a quelle commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili.

Tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 1.000 euro per anno e per provincia. L' art. 42-bis, al comma 2, stabilisce che il suddetto versamento, il cui termine era stabilito al 31 maggio 2010, deve essere effettuato entro il 31 maggio 2012, a pena di decadenza

dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente ovvero della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, tenuti a inoltrare la relativa richiesta entro il 30 settembre 2012, così modificato rispetto a quello del 30 settembre 2009.

Art. 29, comma 1

(Proroga determinazione fabbisogni standard comuni e province)

1. *Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».*

Commento

Il comma 1 dell'articolo 29 differisce al 30 aprile 2012 il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province nell'ambito dell'attuazione della legge delega n.42/2009 sul federalismo fiscale. Tale termine è attualmente genericamente riferito all'anno 2011, e, pertanto, può intendersi concernere la data del 31 dicembre dell'anno medesimo.

Art. 29, comma 5-bis

(Riscossione delle entrate dei comuni)

5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.

Commento

Il comma 5-bis interviene sull'applicabilità nel tempo delle norme che disciplinano il nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, contenute nell'articolo 7, comma 2, lettere da *gg-bis*) a *gg-septies*) del D.L. 70 del 2011.

In particolare, per effetto delle norme in esame viene garantito l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale da parte dei terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali, sino al momento di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione (che sarà operativo dal 31 dicembre 2012).

Art. 29, comma 8

(Variazione della categoria catastale degli immobili rurali)

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012

in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Commento

Il comma 8 dell'articolo 29 fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal D. L. 70 del 2011), entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Si ricorda che il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili – ICI (la cui disciplina è recata dal D.Lgs. n. 504 del 1992) e, dal 2012, anche dell'imposta municipale – IMU (come disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 13, commi da 1 a 17 del D.L. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo municipale).

Art. 29, comma 11

(Esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)

11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi.

Commento

Il comma 11 proroga di nove mesi i termini stabiliti in capo ai comuni per adempiere l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Nel testo originario del decreto-legge la proroga è di sei mesi. L'obbligo di esercizio in forma associata è stato introdotto, con finalità di contenimento della spesa pubblica, dall'articolo 14, commi 28-31, del D.L. 78/2010, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, con facoltà di scelta della forma della convenzione o dell'unione.

Con la proroga di nove mesi i comuni avranno tempo fino **al 30 settembre 2012** per avviare l'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della L. 42/2009 e fino **al 30 settembre 2013** con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali.

Art.29, comma 11-bis

(Proroga di termini in materia di enti locali e di società partecipate)

11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.

Commento

Il comma 11-bis proroga di nove mesi l'applicazione di alcune disposizioni dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011, concernenti la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, nonché la liquidazione di società partecipate dai comuni. Il comma in esame proroga le disposizioni

recate **dai commi 1-16** del predetto art. 16, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, l'obbligo di esercitare in forma associata non solo tutte le funzioni amministrative, ma anche tutti i servizi pubblici spettanti a legislazione vigente, mediante la forma associativa dell'unione, già prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). L'istituzione delle unioni comporta la decadenza, con specifica decorrenza, delle giunte in carica dei comuni membri dell'unione, restando organi di governo il sindaco ed il consiglio comunale, le cui funzioni sono parallelamente modificate. Norme specifiche sono introdotte per quanto riguarda gli organi dell'unione, che sono il consiglio, il presidente e la giunta. La proroga di nove mesi concerne, innanzitutto, i termini relativi al procedimento di istituzione delle unioni. La proroga riguarda anche i termini per l'accertamento delle esclusioni dall'obbligo di costituzione delle unioni. Infatti, le previsioni citate non si applicano ai comuni che, al 30 settembre 2012, esercitino le funzioni mediante convenzione ex art. 30 TUEL, con significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (comma 16).

La disposizione in esame proroga le disposizioni di cui ai commi **22, 24, 25 e 27** dell'articolo 16, D.L. 138/2011 che riguardano l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante convenzione od unione, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, introdotto dall'articolo 14, commi 28-31, del D.L. 78/2010 con finalità di contenimento della spesa pubblica.

La proroga della disposizione di cui al comma 25 del citato articolo 16 riguarda l'obbligo di scegliere i revisori dei conti degli enti locali prevedendone l'estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'individuazione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco secondo principi fissati dalla legge è attribuita a un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per effetto della disposizione in esame, tale termine risulta prorogato di nove mesi. La proroga riferita al comma 27 dell'articolo 16 riguarda i termini relativi all'applicazione del divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

Art.29, comma 11-ter
(Centrale unica di committenza)

11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di 12 mesi.

Commento

Il comma proroga di 12 mesi il termine previsto dal d.l. Monti (art.23, comma 5 del d.l. 201) per l'avvio della centrale unica di committenza.

Art. 29, comma 16-quinquies
(Differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali)

16-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

Commento

Il comma 16-quinquies differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012. Ai sensi della disciplina vigente, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione può essere adottato attraverso un decreto ministeriale. Si ricorda, infatti, che l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, nel fissare al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze.

Per l'anno 2012, in particolare, si segnala che è già stato emanato un decreto del Ministro dell'interno (D.M. Interno 21 dicembre 2011) che ha provveduto a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012